



# CENTRALE DEI RISCHI: L'UTILIZZO DA PARTE DEI PROFESSIONISTI

Presentazione a cura di

Manuela Ronsivalle matr. n. 700660

Riferimenti bibliografici:

Lenoci F., Peola S., (2011) *Nuova Centrale dei Rischi*, IPSOA

# Il nuovo scenario negoziale

In generale, ma soprattutto in relazione alla crisi finanziaria degli ultimi anni, i professionisti hanno riscontrato due forti tendenze:

- le banche, per impossibilità o per volontà, non rivelano alle imprese i criteri di valutazione utilizzati per la concessione del credito e cercano di mantenere una grande discrezionalità nel valutare in modo specifico le singole situazioni;
- le imprese hanno difficoltà a metabolizzare i cambiamenti avvenuti nel mercato del credito in questi ultimi anni e non sanno come supportare le nuove richieste di sostegno finanziario.

Alla luce del divario creatosi tra le imprese e il sistema bancario, risulta fondamentale un lavoro di mediazione, che deve basarsi su tre premesse:

- la completezza e la trasparenza delle informazioni;
- la convergenza di interessi esistente tra le banche e le imprese, che perseguono fini tra loro non in antitesi, poiché se le imprese hanno successo le banche vedranno remunerati i propri crediti;
- la consapevolezza che anche le banche sono imprese e come tali perseguono i loro obiettivi di profitto, agendo su un mercato competitivo e fornendo una merce che si qualifica nei prodotti finanziari.

Occorre che tra imprese e banche si dia vita a un nuovo scenario negoziale.

La logica negoziale basata sulle capacità di relazione del professionista o dell'imprenditore è da considerare ormai superata. Per attuare una proficua trattativa occorre essere preparati. Quattro sono i punti principali che bisogna essere in grado di gestire:

- la *TRASPARENZA*;

### Cosa si intende per trasparenza?

Essere trasparenti non significa dichiarare alla banca tutte le verità interne all'impresa, poiché la banca rimane pur sempre un fornitore, anche se qualificato.

In quest'ottica è facile comprendere che sarebbe sbagliato trasferire alla controparte negoziale troppe informazioni, in quanto potrebbero rivelarsi dannose in momenti di difficoltà del rapporto.

Verità e trasparenza sono concetti non necessariamente coincidenti. La trasparenza è frutto di un delicato equilibrio tra ciò che deve essere comunicato e ciò che è più opportuno omettere. Il concetto di trasparenza richiama quindi quello di prudenza.

Tutto ciò considerato, il ruolo del professionista risulta determinante per il miglioramento del rapporto banca-impresa. La stessa prassi insegna che spesso le banche preferiscono dialogare con l'impresa tramite il professionista, ritenuto un interlocutore maggiormente valido.

- la *RAPPRESENTAZIONE DOCUMENTALE* → che si deve limitare ad un ragionevole numero di documenti;
- le *TECNICHE DI ANALISI* → è fondamentale per il professionista acquisire le competenze tecniche necessarie a supportare l'impresa, sia nel processo di autovalutazione/simulazione, che in quello più articolato del rating;
- la *NEGOZIAZIONE VERA E PROPRIA* → la cui complessità è legata alla sequenza della trattativa, ossia la corretta impostazione procedurale, e alla gestione della trattativa, che necessita di competenze tecnico-procedurali.

Affinché il rapporto banca-impresa possa evolversi, quindi, assume un ruolo fondamentale l'intervento del professionista.


# La nuova comunicazione finanziaria

Occorre considerare le informazioni come un vero e proprio elemento negoziale.

La comunicazione finanziaria deve essere coerente, gestita e controllata, al fine di migliorare:

- la gestione finanziaria;
- l'accesso al credito;
- l'immagine aziendale.


La raccolta delle informazioni permette la costruzione di una sorta di identikit dell'azienda, utile per l'identificazione delle eventuali criticità nella gestione e delle opportunità di miglioramento.



Al fine di comprendere i propri punti di forza e di debolezza, in termini storici e prospettici, e per poter garantire una diffusione costante e certa delle informazioni, l'impresa deve far uso di strumenti di pianificazione e controllo dei risultati economico-finanziari:

- budget su 1-2 esercizi
- business plan di tre o più esercizi
- sistema di reporting trimestrale

# Gli attori del processo di negoziazione



# La centrale dei rischi

La Centrale dei Rischi è un sistema informativo, gestito da Banca d'Italia, che raccoglie ed elabora le informazioni che gli intermediari bancari e finanziari, vigilati dalla stessa Banca d'Italia, trasmettono periodicamente. Si tratta di uno strumento, a disposizione delle istituzioni creditizie, che consente di gestire i rischi derivanti dal cumulo dei fidi presso più aziende e che funge anche da supporto a Banca d'Italia nella sua funzione di vigilanza.

La Circolare n. 139/1991, aggiornata al 29 aprile 2011, prevede specifici obblighi di comunicazione reciproca. Da una parte, gli intermediari devono trasmettere le posizioni di rischio creditizio della propria clientela entro il giorno 25 del mese successivo a quello di rilevazione. Dall'altra, la Centrale dei Rischi fornisce agli intermediari tre categorie di informazioni:

- flusso di ritorno personalizzato;
- flusso di ritorno statistico;
- informazioni a richiesta.

# Flusso di ritorno personalizzato


Il flusso di ritorno personalizzato ha cadenza mensile e riporta i dati anagrafici e la posizione globale di rischio verso il sistema creditizio di ciascun cliente segnalato e degli eventuali coobbligati.

In caso di cointestazione, il flusso di ritorno fornisce anche la posizione globale di rischio delle altre cointestazioni di cui eventualmente facciano parte i singoli cointestatari. Se il soggetto è segnalato come garante, nella categoria “garanzie ricevute”, o quale cedente, nella categoria di censimento “crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti” il flusso di ritorno fornisce anche i dati anagrafici e la posizione globale di rischio, rispettivamente, dei soggetti garantiti e dei soggetti ceduti.

La posizione globale di rischio viene comunicata in termini aggregati, ossia sommando per ciascun soggetto le posizioni assunte nei confronti di ciascun intermediario segnalante.

L'aggregazione viene effettuata per ognuna delle categorie di censimento, per ogni tipologia di importo e per ciascun variabile di classificazione prevista. La posizione così determinata viene restituita al sistema con le seguenti eccezioni:

- non viene restituita la qualifica di incaglio attribuita al cliente dall'intermediario segnalante e rilevata nella variabile di classificazione "stato del rapporto";
- non viene restituita l'informazione relativa al deterioramento del credito e rilevata nella variabile di classificazione "qualità del credito";
- non viene comunicata l'entità del soggetto cessionario nelle operazioni di cessione di credito da parte degli intermediari segnalanti, riportata nella variabile "censito collegato" della categoria di censimento "crediti ceduti a terzi";
- nella variabile di classificazione "localizzazione" non viene fornita l'indicazione del comune o Stato estero dove opera lo sportello eletto quale referente per il cliente, ma viene distinta solo la rete italiana da quella estera.



Inoltre, ad ogni nominativo segnalato, sono associate ulteriori informazioni, riguardanti: l'ammontare degli sconfinamenti e dei margini disponibili calcolati per ciascuna categoria di censimento e variabile di classificazione; il numero degli intermediari segnalanti e, in particolare, di quelli che segnalano il soggetto a sofferenza; il numero delle richieste di prima informazione pervenute negli ultimi sei mesi e motivate dall'avvio di un'istruttoria propedeutica all'instaurazione di un rapporto di natura creditizia.

Infine, per ciascun soggetto segnalato, oltre alla posizione globale di rischio nei confronti di tutti gli intermediari, viene evidenziata la posizione globale di rischio nei confronti degli intermediari finanziari e del gruppo bancario di appartenenza dell'intermediario segnalante.

# Flusso di ritorno statistico

La Banca d'Italia, con cadenza mensile, invia a ciascun intermediario partecipante anche un flusso di ritorno statistico. Si tratta di distribuzioni statistiche articolate per singole categorie di censimento e variabili di classificazione, per aggregazioni delle categorie e delle variabili medesime, per attività economica, sede legale della clientela censita, caratteristiche degli enti segnalanti e classi di grandezza degli affidamenti.


Inoltre, viene trasmesso un flusso trimestrale di dati aggregati, utili per il calcolo dei tassi di decadimento dei finanziamenti per cassa.

# Informazioni a richiesta

Gli intermediari hanno la possibilità di chiedere informazioni riguardo a soggetti da loro non segnalati, a condizione che le informazioni richieste siano utili ai fini della valutazione del merito di credito della clientela effettiva o potenziale.

Le richieste possono quindi riguardare:

- soggetti non ancora affidati, con i quali si intende instaurare un rapporto di natura creditizia o comunque comportante l'assunzione di un rischio di credito;
- soggetti già affidati, ma non segnalabili perché il rapporto di credito intrattenuto con l'intermediario è inferiore ai vigenti limiti di censimento (30 mila euro) o per altri motivi (ad esempio se il rapporto di credito intercorre tra un soggetto non residente e una filiale estera dell'intermediario).



Inoltre, gli intermediari hanno facoltà di richiedere informazioni relative a nominativi che presentino un collegamento di tipo giuridico con i soggetti sopra indicati, purché l'informazione risulti oggettivamente strumentale alla valutazione di questi ultimi.

Considerato il carattere riservato dei dati censiti, le richieste devono essere inoltrate specificandone la motivazione e deve essere conservata una copia del documento attestante la legittimità delle richieste.

Gli eventuali abusi sono sanzionabili ai sensi dell'art. 144 TUB.

Esistono due modalità di accesso alle informazioni:

- il servizio di prima informazione;
- il servizio di informazione periodico.

# Servizio di prima informazione

Il servizio di prima informazione permette di richiedere, in qualunque momento, informazioni su un singolo soggetto riguardo ad una o più rilevazioni.


Le richieste possono estendersi fino ad un massimo di 36 rilevazioni. Per le famiglie produttrici la soglia è, in genere, di 24 rilevazioni, ma può estendersi a 36 nei casi in cui:

- in capo al soggetto sia stato segnalato nell'anno precedente all'ultimo biennio il passaggio a perdita di parte o dell'intero credito appostato a sofferenza;
- il soggetto abbia, o sia intenzionato ad avere, un rapporto di coobbligazione o di garanzia con un'impresa, una società finanziaria, una pubblica amministrazione o un'associazione.

Le richieste possono essere di primo livello o di secondo livello, in relazione al grado di dettaglio delle informazioni fornite.

*Richieste di primo livello* → viene fornita la posizione globale di rischio del soggetto nei confronti di tutti gli intermediari, evidenziando in modo specifico la posizione verso gli intermediari finanziari, e i dati anagrafici dei soggetti coobbligati.

*Richieste di secondo livello* → oltre alle informazioni fornite nelle richieste di primo livello, sono comprese le posizioni di rischio dei soggetti coobbligati, i dati anagrafici e le posizioni globali di rischio dei soggetti garantiti e dei soggetti ceduti dal nominativo stesso. Quando le richieste riguardano cointestazioni sono fornite anche le posizioni globali di rischio delle altre eventuali cointestazioni di cui facciano parte i singoli cointestatari.



Per entrambi i livelli di richiesta sono fornite le informazioni riguardanti: l'ammontare degli sconfinamenti e dei margini disponibili per ciascuna categoria di censimento e variabile di classificazione; il numero degli intermediari segnalanti; il numero delle richieste di prima informazione pervenute negli ultimi sei mesi e motivate dall'avvio di un'istruttoria propedeutica all'instaurazione di un rapporto di natura creditizia; l'eventuale trascinarsi dei dati. Se richiesto, viene fornita anche la posizione globale di rischio nei confronti del gruppo creditizio di appartenenza dell'intermediario richiedente.


Relativamente ai soggetti che presentano collegamenti giuridici con la clientela effettiva o potenziale, gli intermediari possono avanzare solo richieste di primo livello.

# Servizio di informazione periodico

Il servizio di informazione periodico permette di ricevere, in concomitanza con il flusso di ritorno, informazioni sulla clientela non segnalata relative all'ultima rilevazione.

Le richieste devono essere inoltrate entro il 25° giorno del mese successivo a quello di riferimento e le risposte saranno inviate nel momento in cui la rilevazione sarà conclusa.

Se la richiesta riguarda un soggetto affidato e non segnalato, vengono fornite le medesime informazioni previste per le richieste di prima informazione di secondo livello. Se la richiesta riguarda un soggetto collegato alla propria clientela, le informazioni corrispondono a quelle previste per le richieste di prima informazione di primo livello.



Fonte: elaborazione personale da Lenoci F., Peola S., (2011) *Nuova Centrale dei Rischi*, IPSOA


# La richiesta dei dati

Chiunque ne abbia interesse può chiedere a Banca d'Italia di conoscere le informazioni presenti a proprio nome in Centrale dei Rischi. La Banca d'Italia fornisce i dati a titolo gratuito con l'indicazione degli intermediari che hanno comunicato alla Centrale dei Rischi tali informazioni.

Per quanto riguarda le persone fisiche sono legittimati all'accesso il soggetto a nome del quale sono registrate le informazioni, oppure il tutore, il curatore o l'erede.

I dati relativi a società, associazioni, enti e organismi possono essere richiesti:

- dal legale rappresentante;
- dal curatore fallimentare o altro organo di procedura concorsuale cui ne compete la rappresentanza;
- dai soci illimitatamente responsabili di società di persone, nei limiti dei dati relativi all'arco di tempo in cui hanno rivestito la qualità di soci e al periodo precedente al loro ingresso nella società.



L'istanza di accesso ai dati personali viene fatta mediante compilazione degli appositi moduli scaricabili dal sito internet di Banca d'Italia o reperibili presso le Filiali di Banca d'Italia.

Il modulo richiede le generalità del soggetto richiedente, l'indicazione del periodo di interesse e del mezzo tramite il quale si desiderano ricevere le informazioni. L'interessato deve apporre la propria firma in modo leggibile e deve allegare le fotocopie del proprio documento di identità e del codice fiscale.

Se il soggetto richiedente non coincide con il soggetto a cui si riferiscono i dati richiesti, è necessario allegare anche i documenti attestanti la relazione che intercorre tra i due soggetti.

La richiesta può essere inviata tramite posta, fax, posta elettronica certificata o consegnata di persona presso una delle Filiali della Banca d'Italia.

La risposta viene inviata per posta o per posta elettronica certificata. Su espressa richiesta dell'interessato, i dati possono essere consegnati allo sportello, anche a un soggetto terzo incaricato purché munito di delega e di fotocopia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente.

# La rielaborazione dei dati

I dati forniti dalla Centrale dei Rischi agli intermediari hanno forma aggregata. Questo fattore rappresenta un limite alla lettura e all'interpretazione da parte delle banche, che non hanno la possibilità di gestire tutte quelle preziose informazioni che solo il soggetto segnalato ha la facoltà di consultare. Le banche valutano, inoltre, la propria clientela sulla base di dati non aggiornati, poiché la Centrale dei Rischi soffre di un congenito ritardo temporale di circa 40-70 giorni.

Parallelamente, fino a dicembre 2010, il soggetto segnalato, che ne faceva richiesta, riceveva dalla Banca d'Italia un documento che, se pur ricco di informazioni, risultava di difficile comprensione anche per gli analisti bancari.

Alla luce di queste premesse risultava difficile la negoziazione.

A partire da dicembre 2010 la Centrale dei Rischi ha previsto l'utilizzo di un formato di più facile comprensione, costituito da due prospetti.

*PROSPETTO  
SINTETICO*



Contiene tutte le posizioni di rischio dell'ultimo mese. Fornisce un riassunto degli importi affidati e, se lo prevede la categoria di rischio segnalata, dell'accordato e dell'accordato operativo. Comprende il dettaglio delle eventuali posizioni cointestate con altri soggetti.

*PROSPETTO  
ANALITICO*



Contiene tutti i dettagli del mese riferiti ad ogni singola banca e le eventuali rilevazioni inframensili importanti.

# Esempio di prospetto analitico:



Filiale di MILANO SEDE

## PROSPETTO ANALITICO DELLE SEGNALAZIONI

Intestatario : 11111777 - ROSSI SPA

**PROSPETTO ANALITICO:** riporta il dettaglio delle varie linee intrattenute con i vari intermediari...rispetto alla precedente versione della Centrale Rischi la visura parte dai dati più recenti (comprese le RILEVAZIONI INFRAMENSILI) per finire con il mese richiesto più vecchio

### RILEVAZIONE INFRAMENSILE DEGLI EVENTI

Intermediario: **BAD BANK**

Dati riferiti al periodo: 01/11/2010 - 03/12/2010

Data Evento	Tipologia Evento	Evento Cancellato
01/11/2010	DIFFERENZE	NO

Il primo novembre 2010 la posizione è stata messa a sofferenza...il dato (che riguarda il mese di ottobre) viene trasmesso immediatamente senza aspettare i normali flussi.

### RILEVAZIONE MENSILE

**DATA CONTABILE:** settembre 2010

Le informazioni sono state messe a disposizione degli intermediari il 02/11/2010

**RILEVAZIONE MENSILE:** gli intermediari segnalanti nel mese vengono descritti secondo le varie categorie di rischio assunte nei confronti del soggetto segnalato

Intermediario: **BANCA BETA**

### Crediti per cassa


Situazione corrente

Categoria	Codice Categoria	Durata Originaria	Durata Residua	Debita	Espos. Esport.	Tipologia	Stato	Tipologia	Stato	Stato	Stato	Stato	Stato	Stato	Stato
RISCHI A SCADENZA	20700	05	05	1	0	02	020	020	0	26.393	26.393	26.344	0	0	0
RISCHI A SCADENZA	20701	07	08	1	0	02	020	020	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0

### Informazioni sui garanti

Situazione corrente

Garante	Stato	Importo
Garanzie fornite da Banca Beta	020	101.393



In un'ottica di trasparenza del rapporto tra banca e impresa, l'imprenditore dovrebbe dare la possibilità alla banca di accedere ai propri dati aggiornati, corredando le informazioni con una nota integrativa che fornisca la giusta interpretazione da attribuire alle varie informazioni.

Tali prospetti sono utili, non solo al miglioramento del rapporto banca-impresa ma, anche come documenti di analisi interna, in grado di migliorare la consapevolezza di come vengono impiegati i fidi.

# L'interpretazione dei dati

## *Tensione finanziaria*

Per tensione finanziaria si intende il rapporto utilizzato/accordato operativo ed è legata quindi al semplice superamento della soglia di affidamento.

Per i finanziamenti autoliquidanti e a revoca la tensione finanziaria viene rilevata se il rapporto totale del mese è superiore a 85%. Per i fidi a scadenza, invece, è rilevata anche se una sola operazione su una sola banca ha l'utilizzato eccedente l'accordato operativo.

Poiché si è scelto di ricorrere all'accordato operativo, anziché all'accordato, gli eventuali affidamenti concessi dalla banca, ma non ancora perfezionati dall'azienda, non vengono presi in considerazione ai fini della rielaborazione.

La soglia di 85% è considerata una misura equa, tenuto conto che nella logica dell'analisi andamentale la soglia ottimale di utilizzo è compresa tra il 50% e il 70%.

## *Duration finanziaria*

La duration finanziaria è data dal rapporto

$$\frac{\text{Autoliquidante} + \text{Revoca}}{\text{Accordato operativo}}$$

e ha l'obiettivo di identificare disequilibri dell'indebitamento sul breve termine. Si ritiene che l'impresa non possa esporsi sul breve termine oltre il 75% dell'indebitamento. Si tratta di una indicazione di media, poiché in realtà le PMI hanno normalmente soglie di indebitamento a breve più elevate. Tuttavia, una logica di equilibrio consiglierebbe di avere un indebitamento a breve non superiore al 25%.

## *Prospetto sforamenti*

Questo prospetto prende in considerazione due diversi orizzonti temporali: tre mesi e dodici mesi. Mette in evidenza, per ciascuno dei due orizzonti temporali, le quantità di autoliquidante, a scadenza e a revoca, suddivisi per numero di mesi con sforamenti e per media, in relazione alle singole banche.

Ogni volta che viene superata la soglia del 100% si segnala la presenza di tensione. In questo modo è possibile identificare in modo puntuale l'andamento delle tensioni: su quale banca, in quale periodo, se in modo occasionale o sistematico.

## *Posizione netta sconfinamenti*

Questo prospetto permette di identificare sia gli sconfinamenti (Accordato operativo – Utilizzato) sia le disponibilità non utilizzate. È necessario, infatti, valutare se gli sconfinamenti coinvolgono l'intero indebitamento o se sono concentrati in particolari momenti e determinati da specifiche circostanze. Lo sconfinamento potrebbe essere semplicemente la conseguenza di occasionali utilizzi concordati con il singolo istituto, non ratificati da delibere vere e proprie. Bisogna considerare, inoltre, che alcune aziende hanno una struttura di flussi finanziari che non è costante durante l'anno e quindi le tensioni tendono ad accumularsi in periodi ben precisi. Infine, può accadere che un'impresa concentri gli utilizzi su alcune banche principali, lasciando inutilizzate le disponibilità sul resto del sistema.

## *Struttura dell'indebitamento*

Il prospetto mette in evidenza, in relazione agli ultimi dodici mesi, la percentuale di ripartizione tra autoliquidante, a scadenza e a revoca rispetto al totale dell'indebitamento. Serve a dare una migliore percezione dello spostamento verso il breve termine o il medio termine. A tal fine, il medio termine viene esplicitato in un'apposita tabella.

## *Rischi su crediti*

Vengono prese in considerazione le segnalazioni degli ultimi dodici mesi relative al rischio su crediti che risultano:

- scaduti ed impagati da meno di 90 giorni;
- impagati da oltre 90 giorni, ma meno di 180 giorni;
- scaduti ed impagati da oltre 180 giorni;
- superiori a 180 giorni, che sono passati a perdita, ristrutturati, in incaglio, o in sofferenza.

La ripartizione temporale dello scaduto sulla base dei 90 e 180 giorni è direttamente connessa alla deroga accordata alle banche italiane di qualificare come scaduti i prestiti con inadempienze di pagamento oltre i 90 giorni, deroga in scadenza a fine 2011.


# Prepararsi alla negoziazione

Gli elementi essenziali della nuova trattativa con il sistema bancario sono:

- *LA GESTIONE DEI DATI CONTABILI* → è importante che il professionista capisca che le informazioni sono uno strumento fondamentale per la negoziazione. La logica fiscale, che ha finora guidato i professionisti, deve essere affiancata da una rappresentazione degli eventi gestionali secondo un'ottica civilistica che imponga maggiore trasparenza;
- *LA VALENZA DELLA CENTRALE DEI RISCHI* → non bisogna trascurare il fatto che per la banca è legittimo dare maggiore peso alle informazioni di cui può disporre internamente e in modo automatico. È importante, allo stesso tempo, ricordare che le realtà aziendali sono difficilmente riconducibili ad automatismi;

- *LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PUBBLICHE* → è opportuno che il complesso sistema di relazioni informative sia gestito da un professionista, tenendo conto che questi soggetti gestiscono già una molteplicità di dati sensibili riguardanti l'impresa e l'imprenditore come persona fisica;
- *L'ANALISI PER LA SIMULAZIONE* → i professionisti devono possedere le competenze tecniche necessarie per l'utilizzo delle metodologie di autovalutazione, così da potersi preparare alla fase di supporto alle imprese successiva al rating;
- *LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI INTEGRATIVE* → le integrazioni rispondono, da una parte, all'esigenza di fornire informazioni ex post e, dall'altra, a quella di evitare la diffusione di informazioni sensibili;
- *LA CAPACITÀ DI RIMBORSO* → il professionista deve essere in grado di calcolare la capacità dell'impresa di generare flussi in grado di ripagare il debito e, allo stesso tempo, saper coniugare la logica di creazione dei margini e la logica fiscale che tende a minimizzare i margini stessi per ridurre l'impatto fiscale;

- *L'IMPORTANZA DELLA STRUTTURA RISPETTO AL COSTO DEL DEBITO* → occorre privilegiare le forme di indebitamento a medio-lungo termine poiché, più l'indebitamento è diluito nel tempo, maggiore è la capacità di rimborso implicita;
- *IMPRENDITORE, IMPRESA E GARANZIE* → occorre che il professionista sappia gestire la correlazione tra debiti e beni dell'impresa e del professionista attraverso le garanzie;
- *LA PATRIMONIALIZZAZIONE* → deve essere uno strumento di sostegno del debito e non di rimborso.



Fonte: Tavola 6.21 - Lenoci F., Peola S., (2011) Nuova Centrale dei Rischi, IPSOA